

Civile Ord. Sez. 3 Num. 3178 Anno 2024

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO

Relatore: AMBROSI IRENE

Data pubblicazione: 02/02/2024

Oggetto: Responsabilità civile -
diffamazione.

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8569/2021 R.G. proposto da

Cosimo BOTTAZZI, rappresentato e difeso dall'Avv. Sabina Ornella DI LECCE, come da procura speciale in calce al ricorso, domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, piazza Cavour (PEC: sabina.dilecce@pec.giuffre.it);

- *ricorrente* -

contro

QUOTIDIANO DI PUGLIA s.r.l., in persona del suo Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dalle Avv. Leonarda Siliato e Barbara Laudisa, come da procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliato in ROMA, via Crescenzo n. 19, presso lo studio della prima;

- *resistente* -

nonché contro

Gianmarco Di Napoli;

- *intimato* -

avverso la sentenza della Corte di appello di POTENZA n. 506/2020 depositata il 28/09/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 novembre 2023 dalla Consigliera Irene Ambrosi.

Fatti di causa

1. Con atto di citazione dell'aprile 2006 sono stati convenuti in giudizio da Cosimo Bottazzi (allora sostituto procuratore della Repubblica in servizio presso il Tribunale Penale di Brindisi), Gianmarco Di Napoli e Giulio Mastroianni (rispettivamente, il primo quale giornalista ed il secondo quale Direttore responsabile *pro tempore* del Quotidiano di Brindisi) per sentirli condannare al risarcimento del danno conseguito alla reputazione dell'attore, asseritamente patito a seguito della pubblicazione di articoli sul "Quotidiano di Brindisi" avvenuta il 26 novembre 1998 ed il successivo 11 dicembre 1998, in cui si riferiva, tra le altre cose, che un magistrato avrebbe ricevuto favori dalla polizia "deviata" per avere archiviato frettolosamente indagini scomode.

Il Tribunale di Potenza, in accoglimento della domanda, ritenuto il pregiudizio *in re ipsa*, condannava i convenuti al pagamento in favore dell'attore del risarcimento del danno quantificato in complessivi Euro 80.000,00, oltre interessi e spese di lite.

2. Avverso la sentenza del Tribunale, il Quotidiano Puglia proponeva appello avanti alla Corte d'Appello di Potenza; si costituiva l'appellato, restava contumace Gianmarco Di Napoli.

La Corte d'Appello di Potenza con sentenza n. 506/2020, in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, ha ridotto il *quantum* del risarcimento e condannato il Quotidiano di Puglia s.p.a. e Gianmarco Di Napoli, in solido tra loro, al pagamento, in favore di Bottazzi della minor somma pari ad euro 25.000,00, oltre interessi dalla sentenza al saldo, con condanna dell'appellante e del contumace a

rifondere in favore dell'appellato le spese di lite del doppio grado per due terzi, compensata la quota restante.

3. Avverso la sentenza di appello, Cosimo Bottazzi ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. ha resistito con controricorso Il Quotidiano di Puglia s.r.l., sebbene intimato, Gianmarco Di Napoli non ha ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis 1 c.p.c.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.

La parte ricorrente ha depositato memoria.

Ragioni della decisione

1. Con il ricorso Cosimo Bottazzi lamenta:

1.1. Con il primo motivo, la violazione dell'art. 132 n. 4 c.c., in relazione all'art. 360 comma 1 n.4 c.p.c. "*error in procedendo*"; in particolare, deduce che la Corte di Appello di Potenza, accogliendo parzialmente l'appello proposto dal Quotidiano di Puglia, nella parte in cui quest'ultimo aveva rilevato l'ingiustificata quantificazione del danno da reputazione, liquidato equitativamente dal primo giudice in euro 80.000,00, oltre interessi dalla sentenza al saldo, non avrebbe, a sua volta, fornito una motivazione quanto alle ragioni per le quali, discostandosi da quanto sostenuto dal Tribunale di Potenza, aveva ritenuto di utilizzare quali parametri di quantificazione del danno «la posizione del diffamante, di media notorietà, la diffusione solo regionale del giornale e la sussistenza di soli due episodi diffamatori», escludendo la sussistenza di «altro pregiudizio di natura personale e professionale» perché non «dedotto, ancor prima che provato dal diffamato» e senza richiamare quali criteri dettati dall'Osservatorio sulla Giustizia di Milano del 2018 siano stati in concreto applicati.

1.2. Con il secondo motivo, la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. in relazione all'art. 651 cpp "*error in iudicandi*"; nello specifico, il ricorrente deduce che la Corte di Appello, nella determinazione del *quantum*

risarcitorio, non ha preso in considerazione la posizione del soggetto leso, in riferimento sia al profilo oggettivo della violazione commesso, in relazione alla gravità dell'accusa infondatamente mossa, che a quello soggettivo, relativo alla personalità del soggetto offeso e all'incidenza che la notizia diffamatoria aveva presumibilmente avuto in riferimento al contesto sociale e professionale cui si riferiva, incidente in via diretta sulla stessa reputazione del diffamato. Al riguardo, lamenta in sostanza un'erronea qualificazione giuridica dei fatti, come allegati e provati nell'atto introduttivo, attraverso le risultanze del processo definito con la sentenza della Corte di Appello, Sez. penale di Bari, n.1023/2005, di cui il Giudice d'appello non avrebbe tenuto conto, operando una modificazione soggettiva e riparametrando il *quantum* risarcitorio tenendo conto delle qualità dei diffamanti e non già del diffamato.

2. Il primo motivo è infondato.

Questa Corte è ferma nel ritenere che in tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, la liquidazione del danno non patrimoniale presuppone una valutazione necessariamente equitativa, la quale non è censurabile in cassazione, sempre che i criteri seguiti siano enunciati in motivazione e non siano manifestamente incongrui rispetto al caso concreto, o radicalmente contraddittori, o macroscopicamente contrari a dati di comune esperienza, ovvero l'esito della loro applicazione risulti particolarmente sproporzionato per eccesso o per difetto (Cass. Sez. 3, n. 13153 del 25/05/2017).

È stato altresì affermato che l'impiego, per la liquidazione equitativa del danno da diffamazione a mezzo stampa, dei criteri della tabella di Milano impone al giudice di dar conto, nella motivazione, dell'effettivo riscontro degli elementi di fatto riferibili a detta tabella, ai fini della riconduzione della fattispecie concreta ad una delle fasce di gravità ivi contemplate (Cass. Sez. 3, 26/06/2023 n. 18217).

Pertanto, il riferimento formulato dalla Corte d'appello alle tabelle milanesi, rappresenta un'esatta applicazione del principio fissato dalla

giurisprudenza di questa Corte, a fronte di una motivazione resa in prime cure che aveva proceduto ad una liquidazione equitativa c.d. pura, ritenendo il pregiudizio *in re ipsa*, adottando viceversa un criterio contrastante con quanto affermato dal consolidato orientamento di questa Corte in materia (tra le tante: Cass. 3 Sez. 15/10/2015 n. 20895; Cass. Sez. 3 06/05/2020, n. 8508).

In proposito, la Corte d'appello dopo aver ritenuto che «il primo giudice non abbia in alcun modo indicato i criteri applicati e che hanno condotto alla quantificazione del danno lamentato in euro 80.000,00», ha affermato che «tenuto conto che il danno dedotto è il danno morale soggettivo, inteso come sofferenza interiore patita a seguito della diffusione dei due scritti diffamatori, di poter, ai fini di una valutazione equitativa, far ricorso ai criteri di massima dettati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, elaborati nel 2018, attraverso l'esame di 89 sentenze emesse nel quadriennio 2014-2017 dai vari Tribunali in materia di diffamazione.

Quindi, partendo dalla considerazione che siamo in presenza di una diffamazione di media gravità, tenuto conto della media notorietà del diffamante, dell'esistenza di due episodi diffamatori e della diffusione solo regionale del quotidiano e che nessun altro pregiudizio di natura personale e professionale è stato dedotto, ancor prima che provato, dal diffamato, stimasi equo quantificare il danno sofferto in euro 25.000,00, oltre interessi dalla presente sentenza al saldo» (pag. 5 della sentenza impugnata).

Sotto altro profilo, la motivazione resa dalla Corte di Appello risulta tutt'altro che apparente, illogica e contraddittoria; essa indica in modo piano e adeguato, come sopra meglio riportato, le ragioni del processo logico in base al quale ha proceduto alla liquidazione equitativa, fondando il proprio esercizio discrezionale su criteri oggettivi, in conformità ai principi di diritto su cui questa Corte ha improntato le proprie decisioni in materia di liquidazione del danno non patrimoniale da diffamazione (Sez. 3 n. 13153 del 25/05/2017).

3. Il secondo motivo è inammissibile.

Come da tempo chiarito, l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053). Costituisce, pertanto, un "fatto", agli effetti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. Sez. 1, 04/04/2014, n. 7983; Cass. Sez. 1, 08/09/2016, n. 17761; Cass. Sez. 5, 13/12/2017, n. 29883; Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152; Cass. Sez. U., 23/03/2015, n. 5745; Cass. Sez. 1, 05/03/2014, n. 5133).

Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. Sez. 2, 14/06/2017, n. 14802; Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152); gli elementi istruttori; una moltitudine di fatti e circostanze, o il "*vario insieme dei materiali di causa*" (Cass. Sez. L, 21/10/2015, n. 21439).

Pertanto, la censura di omesso esame formulata dal ricorrente non coglie nel segno, giacché il giudice di appello ha espressamente considerato il danno morale soggettivo ai fini della liquidazione equitativa del *quantum* risarcitorio in materia di diffamazione.

Dunque, la Corte del merito ha esaminato il fatto di cui si lamenta l'omessa considerazione, mentre le censure della parte ricorrente si rivolgono, nella sostanza, a criticare un vizio motivazionale (che non avrebbe tenuto conto "dell'ambito di efficacia extrapenale della sentenza di condanna emessa all'esito del giudizio penale") nell'ottica, non più scrutinabile, dell'abrogato n. 5 dell'art. 360 c.p.c., peraltro adducendo una versione alternativa delle risultanze probatorie quale prospettazione non consentita neppure nel regime previgente.

4. Da ciò discende il rigetto del ricorso.

La peculiarità della questione e gli alterni esiti processuali giustificano la integrale compensazione delle spese tra le parti.

Il rigetto del ricorso comporta la dichiarazione di sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, spese compensate.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il 13